



Roma, **19 LUG. 2010**

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e  
Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali  
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

Ai CAF

e p.c.

Ai Dirigenti Generali  
Centrali e Regionali

Ai Direttori Regionali

Agli uffici autonomi di  
Trento e Bolzano

Ai Coordinatori delle  
Consulenze Professionali

Nota operativa n. **41**

**Oggetto:** Modifica del saggio di interesse legale a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2009, n. 291 è stata fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2010, all'1% in ragione d'anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile.

Si precisa, altresì, che la Direzione Centrale Sistemi Informativi ha già provveduto ad adeguare il relativo programma per il calcolo degli interessi in caso di ritardato pagamento delle prestazioni previdenziali.

Ad ogni buon fine si riportano le variazioni della misura degli interessi legali spettanti, intervenute nel tempo.

DISPOSIZIONE LEGISLATIVA	PERIODO	MISURA SAGGIO
Codice Civile – Art. 1284	fino al 15 dicembre 1990	5%
Leggi n.353/1990 (art.1) e n. 408/1990 (art.13)	dal 16 dicembre 1990	10%
Legge n. 662/1996 (art.2, comma 185)	dal 1° gennaio 1997	5%
D.M. 10 dicembre 1998	dal 1° gennaio 1999	2,5%
D.M. 11 dicembre 2000	dal 1° gennaio 2001	3,5%
D.M. 11 dicembre 2001	dal 1° gennaio 2002	3%
D.M. 1° dicembre 2003	dal 1° gennaio 2004	2,5%
D.M. 12 dicembre 2007	dal 1° gennaio 2008	3%
D.M. 4 dicembre 2009	dal 1° gennaio 2010	1%

Il Dirigente Generale  
 Dr. Costantino Gala


